



**Comitato Olimpico Nazionale Italiano**

**ATTIVITA' SPORTIVA GIOVANILE CONI  
INCONTRO DI FORMAZIONE NAZIONALE**

**MARCO ARPINO**  
4 Giugno 2020

## GESTIONALE

Indicazioni Governative, Regionali e degli Enti Locali sulla ripresa delle attività sportive - L'adeguamento degli spazi degli impianti e delle attrezzature

- ❖ Le indicazioni di adeguamento ed organizzazione (documenti guida Nazionali)
- ❖ I Protocolli attuativi (FSN, DSA)
- ❖ Gli adempimenti obbligatori e le responsabilità: chi è il Tecnico sportivo?
- ❖ Gli adempimenti obbligatori e le responsabilità: chi è il Medico competente?

## GESTIONALE

Indicazioni Governative, Regionali e degli Enti Locali sulla ripresa delle attività sportive - L'adeguamento degli spazi degli impianti e delle attrezzature

❖ Le indicazioni di adeguamento ed organizzazione (documenti guida Nazionali)

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020

Si riepilogano, di seguito, le misure concernenti lo sport valide sino al 15 giugno 2020:

- l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 del decreto;

# FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



## GESTIONALE

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020

- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della Federazione di appartenenza. A tal fine saranno emanate, previa validazione del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della protezione civile, apposite linee-guida a cura dell'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva;

## GESTIONALE

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020

- l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020. A tali fini, saranno emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

## GESTIONALE

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020  
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020

- per l'attuazione delle linee guida, di cui alle precedenti lettere c) e d), e in conformità ad esse, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché le associazioni, le società, i centri e i circoli sportivi, comunque denominati, anche se non affiliati ad alcun organismo sportivo riconosciuto, adottano, per gli ambiti di rispettiva competenza e in osservanza della normativa in materia di previdenza e sicurezza sociale, appositi protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere;
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
- sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

# FORMAZIONE NAZIONALE PER I PROGETTI DI ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE CONI



## GESTIONALE

### GLI APPOSITI PROTOCOLLI ATTUATIVI

<https://www.coni.it/it/speciale-covid-19>

#### Federazioni Sportive Nazionali

-  ACI - Automobile Club d'Italia
-  FIDAL - Federazione Italiana Atletica Leggera
-  FIBA - Federazione Italiana Badminton - 1
-  FIBA - Federazione Italiana Badminton - 2
-  FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball
-  FIB - Federazione Italiana Bocce
-  FIDS - Federazione Italiana Danza Sportiva
-  FIDASC - Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia
-  FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio
-  FICK - Federazione Italiana Canoa Kayak
-  FIC - Federazione Italiana Canottaggio
-  FCI - Federazione Ciclistica Italiana
-  FGI - Federazione Ginnastica d'Italia

#### Discipline Sportive Associate

-  FISB - Federazione Italiana Sport Bowling
-  FASI - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
-  FIBIS - Federazione Italiana Biliardo Sportivo
-  FCrl - Federazione Cricket Italiana
-  FITDS - Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo
-  FIGB - Federazione Italiana Gioco Bridge
-  FIGEST - Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali
-  FISO - Federazione Italiana Sport Orientamento
-  FIPT - Federazione Italiana Palla Tamburello
-  FIPAP - Federazione Italiana Pallapugno
-  FSI - Federazione Scacchistica Italiana
-  FICSF - Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
-  FIWuK - Federazione Italiana Wushu-Kung Fu

## GESTIONALE

Indicazioni Governative, Regionali e degli Enti Locali sulla ripresa delle attività sportive - L'adeguamento degli spazi degli impianti e delle attrezzature

- ❖ Gli adempimenti obbligatori e le responsabilità: chi è il Tecnico sportivo?

Testo unico in materia di sport - Art. 34

(Impianti e palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive)



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

- a) l'utilizzazione e la presenza costante di un istruttore laureato o diplomato in scienze motorie o diplomato in educazione fisica presso una università o istituto superiore statali o pareggiati o diplomato presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laureato presso l'Istituto Universitario Scienze Motorie (IUSM), responsabile delle attività, con funzioni di **direttore tecnico**;
- b) l'utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di **tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni**, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, commi 3 e 5 (\*)**;
- c) l'utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale, con funzioni di responsabile sanitario.



## GESTIONALE

Indicazioni Governative, Regionali e degli Enti Locali sulla ripresa delle attività sportive - L'adeguamento degli spazi degli impianti e delle attrezzature

- ❖ Gli adempimenti obbligatori e le responsabilità: chi è il Tecnico sportivo?



Testo unico in materia di sport - Art. 34

(Impianti e palestre per l'esercizio delle attività motorie e sportive)

b) l'utilizzazione e la presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di **tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni**, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, commi 3 e 5 (\*)**;

(\*) In sede di prima applicazione, le strutture di cui all'articolo 34, comma 1, possono utilizzare come istruttori, previo superamento di un esame finale di un corso di preparazione organizzato dalla provincia competente, in collaborazione con le università che hanno istituito una facoltà o un corso di laurea in scienze motorie o con lo IUSM, con le federazioni sportive o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, il personale tecnico che ha prestato attività documentata di istruttori per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge

## GESTIONALE

### ❖ Gli adempimenti obbligatori e le responsabilità: chi è il Medico competente?

Il **medico competente**, più propriamente, **medico del lavoro**:

1. è un medico del lavoro che collabora con il datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti riferiti al Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, come ad esempio collaborare alla valutazione dei rischi;
2. è incaricato dal datore di lavoro;
3. è in possesso di particolari titoli e requisiti, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 :
  - 3.1. specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - 3.2. specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale;
  - 3.3. docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;
  - 3.4. autorizzazione all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - 3.5. con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni (con circolare interna del dicembre 2016 nell'Esercito è abilitato alla figura di medico competente " qualsiasi ufficiale medico che abbia maturato almeno 4 anni di servizio ").

Tutti i medici in possesso dei suddetti requisiti sono iscritti all'Ente Nazionale dei medici (competenti) del lavoro, istituito presso il Ministero della salute, e suddiviso per regioni.